

VERBALE ASSEMBLEA SOCI CIRCOLO "LA BASE APS" DI NOMI

Si riunisce in seconda convocazione alle ore 18.00 del 15 settembre 2022 l'assemblea dei soci del circolo "La Base" di Nomi, con unico punto all'ordine del giorno:

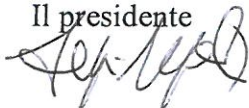
Modifica statutaria d.lgs 117/17

Sono presenti n. 9 soci. Il presidente Mirko Festi propone Yacopo Grigoletti per verbalizzare la seduta, il quale accetta. Il presidente comunica che la modifica statutaria si rende necessaria su indicazione del Comitato provinciale di Arci per trasmettere il circolo dal registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, al registro unico del terzo settore, sulla base della riforma del terzo settore. Si dà lettura dello Statuto e si apre la discussione, esaurita la quale si mette in votazione lo Statuto, che viene approvato con l'unanimità dei presenti.

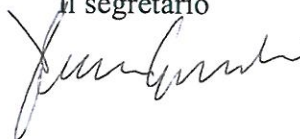
Si chiede se qualcuno dei presenti si rende disponibile a depositare lo Statuto in Agenzia delle Entrate. Non essendoci disponibilità, si chiede al presidente Festi di chiedere al Comitato provinciale Arci la disponibilità a depositarlo e di delegare qualcuno del Comitato.

Non essendoci altri punti su cui deliberare, l'assemblea si scioglie alle ore 18.25.

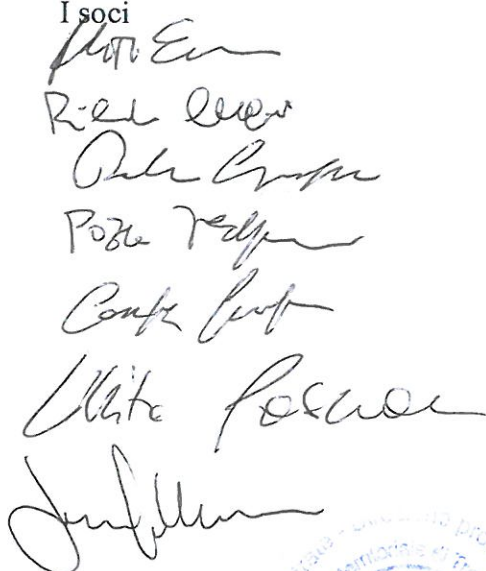
Il presidente



Il segretario



I soci



AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO	
REG.	ESENTE
IPOT.	
VOL.	
BOLLO	ESENTE
DIR.	
TOTALE	
PAGAMENTO DEL	
C/O	
REG. TO IL	21 NOV 2022
N°	2892
SERIE	3

M. FUNZIONARIO
Giovanni Mangano
(firma su delega del Direttore Provinciale)



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO "LA BASE APS" DI NOMI

PREAMBOLO che fa parte integrale e sostanziale dello STATUTO.

Il Circolo la Base di Nomi è un luogo dove ricordare ogni giorno il tempo delle lotte e dove spartire in letizia esperienze, ideali, progetti. Attorno al tavolo della Base convergeranno persone unite dal desiderio di libertà politica, giustizia sociale e umanità generosa. Quanti hanno costruito la storia di Nomi con fatica, lealtà e coraggio chiameranno nella Base chi vorrà lavorare per l'eguaglianza e la pienezza della vita: si farà festa con tutti, perché è tornato il tempo del coraggio e dell'unità.

Art.1- Denominazione e sede

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, denominata "Circolo La Base" in seguito denominata Associazione, con sede in Nomi via Dante 16.

Art.2- Scopo

L'Associazione è apartitica e non ha fini di lucro. Essa è democratica, antifascista, autonoma, unitaria, pluralista e si ispira agli ideali della Resistenza e della Costituzione Repubblicana. Intende affermare l'etica della responsabilità. L'Associazione ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;

la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;

il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura

la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei/delle soci/e e di tutti/e i/le cittadini/e.

l'affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva

Art.3 Finalità

I) L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS; attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: iniziative ed esperienze di cultura, discussione e sport e svago e lottare contro ogni forma di sfruttamento, di ignoranza, di ingiustizia, di discriminazione, di solitudine ed emarginazione; le iniziative di divulgazione verso la generalità dei cittadini intese ad accrescere la conoscenza delle proprie iniziative e di quelle consimili; garantire lo sviluppo di una rete di relazioni con altre associazioni e categorie professionali che operano nell'ambito del terzo settore, anche ponendo a loro disposizione il proprio contributo morale e materiale; . promuovere indagini statistiche volte al proseguimento di una sempre migliore conoscenza dei fabbisogni della collettività; di spettacoli, rassegne, festival, mostre, convegni, corsi, seminari;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; in particolar modo promuovere e favorire le iniziative di istruzione , formazione ed aggiornamento dei singoli associati; favorire il collegamento fra attività di servizio e quelle di ricerca e sviluppo anche attraverso la promozione di apposite reti telematiche ; effettuare ed incentivare studi specifici di carattere storico, letterario, artistico, tecnico, giuridico, associativo, fiscale e tributario su problematiche di rilievo per la gestione del patrimonio storico locale, nonché di quello delle istituzioni, delle associazioni e delle cooperative; promuovere incontri, convegni e seminari di carattere storico, letterario, artistico, tecnico, giuridico, associativo, fiscale e tributario su problematiche di notevole rilevanza per la gestione delle tematiche di cui al punto precedente;

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione può attivare e gestire tutte le iniziative anche di tipo economico e patrimoniale per il proseguimento dello scopo sociale; tra queste l'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/lle soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

II) L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/lle propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I soci volontari sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 c.1 CTS.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/le propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Art.4- Soci

Il numero dei/le soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, operano per il loro perseguimento.

Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentate o un delegato che non risulti socio dell'associazione a titolo individuale e fanno parte dell'Assemblea dei soci

Tutti i soci dell'associazione hanno i medesimi diritti e doveri.

Art.5- Ammissione dei Soci

L'ammissione del nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato.

La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.

Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota annuale.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del soci che danneggi materialmente e moralmente l'Associazione, con maggioranza qualificata dai componenti. Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento. La tessera di socio non può avere valore temporaneo ed è intrasmissibile.

Art.6- Diritti e doveri dei Soci

Tutti i soci hanno diritto:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- Riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti;
- a partecipare a tutte le attività sociali;
- a ricevere le pubblicazioni editate dall'Associazione.

Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Il/la socio/a è tenuto/a a:

rispettare lo statuto, i regolamenti, le deliberazioni degli organi sociali;

versare alle scadenze stabilite le quote sociali nella misura fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del/la socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;

rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

La qualifica di socio/a si perde per:

decesso;

scioglimento dell'Associazione;

mancato pagamento della quota associativa annuale;

dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;

rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;

espulsione o radiazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Art.7- Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività :

- a) delle quote associative versate annualmente dagli associati;
- b) da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
- c) dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.8 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il collegio dei Revisori dei Conti, che è organismo di garanzia e di controllo

Art.9

L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

È di competenze dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
- b. l'approvazione del consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione e dell'eventuale bilancio sociale;
- c. la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali
- d. nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e. l'approvazione dei regolamenti interni;
- f. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza;
- g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h. la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.

È di competenza dell'assemblea straordinaria:

a. le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione;

b. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno: entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale per l'anno successivo ed entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.

L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo mediante avviso almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art.10-Validità dell'assemblea

L'assemblea ordinaria e straordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- In prima convocazione quando è presente la maggioranza dei soci iscritti al libro soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.

Art.11- Svolgimento dei lavori dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, nonché il diritto ad intervenire .

Dall'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali; i verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/le soci/e per la consultazione.

Art.12- Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci; è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito da un minimo di 5 (cinque) e da un massimo di 10 (dieci) membri eletti dall'Assemblea e scelti fra i soci.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente e il Vice-presidente, il tesoriere e il segretario.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.

Il segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.

Il Presidente, il Vice presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo; diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti.

.

Art.13- Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni quattro mesi o a seguito di una richiesta motivata di almeno 3 consiglieri. La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del consiglio direttivo e ai revisori dei conti almeno 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/Ile Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Per ogni seduta del consiglio direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del consiglio direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art.14 – Attribuzioni al Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta:

- la gestione dell'associazione;
- il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- deliberare sull'ammissione dei soci;
- convocare l'assemblea;
- determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'assemblea;
- predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'assemblea;
- predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'assemblea; nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;

- deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione

Art. 15 - Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il consiglio direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estreme urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare. Negozierà annualmente la concessione in uso dell'immobile sede.

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art.16 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti

Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I sindaci revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

Fermo restando quanto previsto, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;

ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

È demandato al Collegio di garanzia del livello provinciale dell'associazione il giudizio su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

Art.17- Esercizio Sociale- bilancio preventivo e conto consuntivo

L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione:

- il bilancio preventivo almeno entro un mese dall'apertura dell'esercizio sociale;
- il conto, consuntivo almeno entro quattro mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 18 – Libri sociali e registri contabili

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'associazione deve tenere, in forma scritta o elettronica, sono

- a. il libro dei soci;
- b. il libro dei verbali e delle deliberazione dell'assemblea;
- c. il libro dei verbali e delle deliberazione del consiglio direttivo;
- d. il libro dei verbali e delle deliberazione del collegio dei revisori;
- e. il registro dei volontari
- f. il libro giornale della contabilità sociale;
- g. il libro degli inventari

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alla disposizione del legislatore fiscale.

Art.19 - Norme di scioglimento

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei/Ile soci/e aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori

appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

Art.20- Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto o dai regolamenti interni si fa riferimento alle norme dello Statuto di Arci aps, del CTS, del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

